



# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

## Modifica del 18 dicembre 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Art. 94 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'autorità cantonale può, tuttavia, permettere:

- a. gare di velocità con motoveicoli su prato;
- b. gare di abilità su terreno accidentato;
- c. gare di velocità con veicoli speciali di cilindrata massima di 250 cm<sup>3</sup>;
- d. slalom automobilistici;
- e. gare di velocità nell'ambito dei campionati di formula E.

*Art. 95 cpv. 5*

<sup>5</sup> Per le gare nell'ambito dei campionati di formula E l'autorità cantonale definisce nell'autorizzazione una velocità massima adeguata al circuito e ai veicoli. L'autorità cantonale garantisce il controllo e il rispetto della velocità massima.

<sup>1</sup> RS 741.11

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

<sup>2</sup> La modifica degli articoli 94 capoverso 3 lettera e nonché 95 capoverso 5 si applica fino al 31 marzo 2021; dopo tale data essa decade.

18 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova